

**CONVENZIONE TRA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E UNIVERSITA'/POLITECNICO
AI FINI DELLO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DIDATTICA/RICERCA TRAMITE LA CONDIVISIONE
DI PERSONALE**

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, con sede in Roma - 00184, Piazzale Aldo Moro n. 7, C.F. n. 80054330586, P.I. n. 02118311006, rappresentato dal Presidente, Prof. Massimo Inguscio, (d'ora innanzi denominato "CNR")

E

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICHE-FILOSOFICHE E GEOGRAFICHE DELL'UNIVERSITA' DI ROMA LA SAPIENZA con sede legale in Roma - 00185, Piazzale Aldo Moro n 5, CF 80209930587 PI 02133771002 in persona del Direttore del Dipartimento, Prof. Giovanni Solimine

entrambe nel seguito congiuntamente denominate anche come "*Parti*"

premesse che

- in base al D. Lgs. n. 127/2003 e al D. Lgs. n. 213/2009, il CNR è un Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale del personale dipendente promuovendo e realizzando apposite Convenzioni con le Università;

- le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;
 - l'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, consente ai professori e ricercatori a tempo pieno di *"svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse"*;
 - l'art. 55 del decreto legge 9 febbraio 2012, -n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sancisce che *"Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi"*;
 - il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 26 settembre 2011, recante *"Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri"*, fissa i criteri per la stipula delle convenzioni sopra richiamate;
 - con Decreto del 27 novembre 2012, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha approvato la *"Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un 'università"*;
 - in data 30 marzo 2011 il CNR e l'Università degli Studi "La Sapienza" hanno sottoscritto una Convenzione Quadro con cui riconoscevano l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca;
 - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23/2013 del 23 marzo 2013 il CNR ha fissato linee guida per la stipula delle dette convenzioni;
 - che la presente Convenzione viene stipulata quale rinnovo della Convenzione stipulata tra le parti con prot. n. 303 del 11.04.2016;
 - la stipula della presente convenzione è di reciproco interesse delle Parti, essendo finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nelle due Istituzioni;
- tutto ciò premesso,

si stipula e conviene quanto segue

Art. 1

PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne forma il primo patto.

Art. 2

OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse, consistenti nello sviluppo della reciproca collaborazione al fine di promuovere lo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico.

Art. 3

OGGETTO

Per la realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo precedente, il Dott. Antonio Tintori svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Documentarie Linguistico-filologiche e Geografiche l'attività didattica descritta nella scheda individuale allegata che costituisce parte integrante e sostanziale delle presente convenzione.

Il diritto all'elettorato attivo e passivo verrà esercitato presso l'ente per il quale viene svolta la quota maggioritaria di attività lavorativa entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni legislative e statutarie inerenti gli organi accademici collegiali e monocratici (UNIVERSITA'/CNR).

Ai fini del conteggio dei requisiti di docenza nell'ambito delle procedure di accreditamento dei corsi di studio, il personale interessato sarà conteggiato in proporzione all'attività didattica svolta presso l'Università secondo quanto indicato nella relativa scheda individuale.

Art. 4

DURATA

La presente Convenzione si intende quale rinnovo della Convenzione stipulata tra le parti con prot. 303 del 11.04.2016 ed ha validità per l' a. a. 2017/2018. La stessa si intende rinnovabile fino ad un massimo di 4 anni consecutivi con il consenso del personale interessato e previo provvedimento favorevole dei competenti Organi/Uffici delle Istituzioni coinvolte.

Per il periodo di durata della presente convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo personale ne' avviate procedure di selezione del personale per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Art. 5

AMMINISTRAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Lo svolgimento dell'attività didattica /di ricerca secondo quanto stabilito al precedente articolo 3 non comporta alcun mutamento nel rapporto di lavoro del personale interessato. Pertanto, il relativo trattamento economico e previdenziale resta invariato.

Le Parti si impegnano a rispettare sia i CCNL della categoria di appartenenza del personale interessato e sia quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia per i professori universitari.

Il personale interessato assicurerà lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione correlandola alle esigenze ed all'orario di servizio della struttura in cui andrà ad operare, nel rispetto del regolamento della struttura ospitante e dei relativi criteri organizzativi.

La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al Direttore/Dirigente della struttura di afferenza del personale interessato.

Ai fini della gestione delle presenze in servizio, il responsabile della struttura in cui verrà svolta l'attività didattica/di ricerca di cui alla presente convenzione, dovrà inoltrare alla Struttura indicata al comma precedente un'attestazione circa le presenze del personale interessato, con cadenza mensile.

Art. 6

ONERI STIPENDIALI

Le parti stabiliscono che in relazione agli oneri stipendiali ciascuna parte sosterrà quelli relativi al proprio personale.

Art. 7

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto dei ricercatori di ruolo degli enti di ricerca è considerato, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 novembre 2012, in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno prestato presso l'ateneo.

Ai sensi di quanto sopra le parti convengono che i risultati dell'attività di ricerca del personale interessato per il periodo di tempo di cui alla presente convenzione, inclusa la VQR, siano ripartiti, in coerenza con quanto previsto al precedente art. 3.

Art. 8

DIRITTO DI VOTO

Il personale interessato per effetto dell'esecuzione della presente convenzione acquisirà la qualifica di membro aggiunto del Consiglio del corso di studio nell'ambito del quale è impegnato in attività didattiche.

In seno al Consiglio e compatibilmente a quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo, egli eserciterà il diritto all'elettorato attivo e godrà dell'esercizio del voto deliberativo in merito alle questioni attinenti alla programmazione didattica dello stesso corso di studio.

Art. 9

COPERTURA ASSICURATIVA - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il CNR e l'UNIVERSITA' provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato, in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente convenzione.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la Convenzione, nel rispetto della

normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Art. 10

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dati personali e sensibili.

In relazione alla Convenzione e ai sensi e agli effetti del D. lgs 196/03, le parti prendono atto e acconsentono che i dati personali da loro forniti, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire gli obblighi della Convenzione, di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 11

RISOLUZIONE

Ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente accordo per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche, a mezzo dichiarazione di recesso da comunicare per iscritto alla controparte e, per conoscenza, anche al personale interessato.

La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora il personale interessato revochi il proprio consenso a svolgere la propria attività didattica/di ricerca presso l'UNIVERSITA'/CNR. La revoca dovrà essere comunicata ad entrambe le Istituzioni coinvolte.

La risoluzione della convenzione, ai sensi dei commi precedenti, ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo ovvero, nel caso di attività di ricerca, allo scadere del sesto mese successivo alla ricezione della dichiarazione di recesso / dichiarazione di revoca.

Art. 12

CLAUSOLE FINALI

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del foro di Roma.

Ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio legale nella propria sede in epigrafe indicata.

La convenzione è redatta in duplice originale, una per ciascuna delle Parti, e copia della stessa sarà inviata dall'Università al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La convenzione è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico della parte richiedente.

Roma 06/04/2017

**Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente**

Prof. Massimo Inguscio

**Dipartimento di Scienze
Documentarie
Linguistico-Filologiche e
Geografiche
Il Direttore**

Prof. Giovanni Solimine

SCHEDA INDIVIDUALE
CONVENZIONE TRA CNR E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI Roma La Sapienza
AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI DIDATTICA/RICERCA
ANNO
2017/2018

DATI ANAGRAFICI	
NOME Antonio	COGNOME Tintori
PROFILO Ricercatore III liv.	ISTITUTO DI AFFERENZA IRPPS-CNR
RECAPITI antonio.tintori@cnr.it; 3383628178	
OGGETTO	
DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO	Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche. Sapienza, Università di Roma
1) ATTIVITA' DI RICERCA - DESCRIZIONE	Partecipazione alle attività di ricerca dell'unità di Geografia del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche, Sapienza, Università di Roma
2) ATTIVITA' DIDATTICA	Attività di docenza nell'ambito della cattedra di "Metodologia delle scienze sociali"
CORSO	Corso di laurea in scienze geografiche per l'ambiente e la salute
TITOLO DI INSEGNAMENTO	Metodologia delle scienze sociali (cod. 1044941, 6 CFU – 48 Ore, settore scientifico-disciplinare: SPS/10
IMPEGNI DELLE PARTI	
IMPEGNO LAVORATIVO ANNUO COMPLESSIVO IN ORE:	1506 ore
IMPEGNO LAVORATIVO:	
A) ATTIVITA' DI RICERCA	
ENTE DI APPARTENENZA (% e N. ORE)	1376 ore (impegno monte ore persona pari al 91,4%)
ENTE DI DESTINAZIONE (% e N. ORE)	
B) ATTIVITA' DIDATTICA	
ENTE DI APPARTENENZA (% e N. ORE)	
ENTE DI DESTINAZIONE (% e N. ORE)	130 ore (impegno monte ore persona pari al 8,6%)
DURATA ATTIVITA'	a.a. 2017/2018
PARERE DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI AFFERENZA - PROT.	Prot. n. 524 del 26 aprile 2017
ONERE STIPENDIALE A CARICO DELL'ENTE DI APPARTENENZA	